



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari

*Al Presidente della IV Commissione
Consiliare permanente*

*Al Presidente della VII Commissione
Consiliare permanente*

*Al Presidente della VIII Commissione
Consiliare permanente*

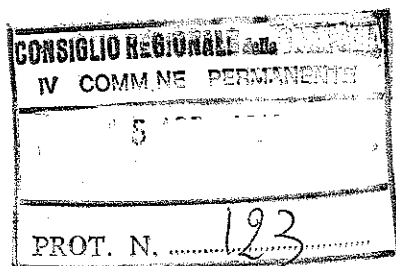
SEDE

*Oggetto: Ricorso Comune di Morigerati c/Regione Campania nei confronti dell'Ente Parco del
Cilento e Vallo di Diano
- Prat. N. 383/10 -*

- REG.GEN. n.1400/II

Si trasmette, per quanto di competenza, il ricorso indicato in oggetto.

*Il Segretario Generale
Dott. Carlo D'Orta*



*Giunta Regionale della Campania*

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

RACCOMANDA A SERIO

Al Settore Politica del Territorio
Centro Direzionale Is. A/6
16/03 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0308615 del 09/04/2010 ore 08,11
Dest.: Politica del territorio

Fascicolo: XXXV/1/1
Politica del territorio



Al Consiglio Regionale della
Campania
Centro Direzionale Is. F/13
NAPOLI

Prat. n 383/10

ATTIVITA' AMM.VA

REG. GEN. N. 1400/II

Giudizio innanzi al TAR Campania SA
Promosso da :

Comune di Morigerati

Si trasmette copia del ricorso, inerente al giudizio in oggetto, con preghiera di far tenere a questa Avvocatura dettagliata relazione in merito, corredata di tutti i documenti che saranno ritenuti utili per la difesa di questa Amministrazione.

Si specifica che l'invianda documentazione dovrà pervenire in
QUADRUPLICE COPIA.

Si segnala, altresì, che nel ricorso è contenuta istanza di sospensione del provvedimento impugnato onde la presente richiede carattere di **URGENZA.**

IL COORDINATORE DELL'AREA

- Avv. Maria d'Elia -

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2010.0008025/A

Del: 12/04/2010 11.21.57
Da: CR A: SERDA

C O P I A

ON.LE T.A.R. CAMPANIA - SALERNO

RICORRE

il **Comune di Morigerati** in persona del Sindaco
legale rappresentante p.t., dott. Cono D'Elia, rapp.to e
difeso - come da mandato a margine e da deliberazione
G. C. n. 33 dell'8 marzo 2010 - dall'avv. prof.
Giancarlo SORRENTINO, con il quale elettivamente
domicilia in Salerno, alla via G.F. Memoli n. 12 c/o lo
studio degli avv.ti Riccardi e Fenucciu

CONTRO

la **Regione Campania**

NEI CONFRONTI dell'Ente **Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano**

PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE -

del provvedimento 24 dicembre 2009 di estremi ignoti con il quale il
Consiglio Regionale della Campania (concludendo un iter procedurale durato
10 anni) ha approvato il piano del parco nazionale del Cilento e del Vallo di
Diano (piano pubblicato sul BURC n. 9 del 27.1.10); e di ogni altro atto
premessso connesso e consequenziale, tanto della Regione che dell'Ente
Parco, concernente il (lungo e anomalo) procedimento di adozione e di
approvazione del piano del parco per cui è causa, ivi incluse le deliberazioni
di Giunta Regionale 13 aprile 2007 n. 617 e 14 febbraio 2003 n. 611 di cui si
dirà e comunque qualsiasi altro atto e/o comportamento lesivo e
pregiudizievole per il Comune ricorrente.

**** * * * *

1. Morigerati è un grazioso borgo dell'entroterra del Golfo di Policastro, che
da qualche tempo - grazie all'impegno e alla dedizione degli amministratori e
della intera comunità (comprensiva degli abitanti del borgo frazione di Sicili)

9 APR 2010

ATTI N. 10000
REG. GEN. N. 1400
Avv. Prof. G. SORRENTINO

Vi delego a rappresentarmi e
difendermi nel giudizio di cui
al presente atto, con facoltà
di sottoscriverlo, di presenta-
re motivi aggiunti, di proporre
domande incidentali ed ogni
altra di legge e rito, ivi com-
presa quella di nominare
sostituti e procuratori.

Eleggo domicilio con voi in
SALERNO
via G.F. MEMOLI, 12
dott. RICCARDI e FENUCCIU

[Firma]

p.o.
[Firma]

[Firma]
art. 101
m. 10/10/10
C/ri

ESTREMO CONTRO
L'ANNULLAMENTO
DELLO STATO
L'ANNULLAMENTO
L'ANNULLAMENTO

sta conducendo una politica di sviluppo socio-economico che - attenta alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico e culturale - nel doveroso rispetto della tradizione, sappia comunque affrontare le sfide della modernità, anche al fine di porre rimedio al triste fenomeno migratorio delle nuove generazioni, che sovente trasforma in un susseguirsi di paesi fantasma gli ameni luoghi collinari del basso Cilento.

Non è difficile immaginare che il successo o anche solo la tenuta di politiche così impegnative necessitano di strumenti di governo e di pianificazione del territorio capaci di coniugare tradizione e modernità, tutela e promozione, salvaguardia e valorizzazione del prezioso tessuto socio-economico stratificatosi nel tempo e innovazioni compatibili.

Senonchè, l'arduo impegno della comunità locale, di recente, rischia di essere vanificato in maniera irreversibile dall'approvazione del piano del parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, nei cui confini ricade la gran parte del Comune di Morigerati.

Ed infatti, sul bollettino ufficiale della regione Campania n. 9 del 27 gennaio scorso è stato pubblicato il piano del parco da ultimo approvato dalla Regione Campania nella seduta consiliare del 24 dicembre 2009.

Per quel che qui interessa, il piano approvato ingessa e immobilizza in maniera clamorosa il territorio del Comune ricorrente, prevedendo che ben l'82,7% della sua estensione abbia zonizzazione B - riserve generali orientate, il 10% abbia zonizzazione A - riserve integrali, appena il 5,1% abbia zonizzazione C - aree di protezione e infine soltanto il 2,2% abbia zonizzazione D - aree di promozione economica e sociale.

Per comprendere da subito la manifesta illogicità e la lampante irragionevolezza delle scelte di piano con riferimento al territorio di

Morigerati è sufficiente rilevare che nella relazione al piano è espressamente detto che nell'ambito del vasto territorio del parco a più del 50% della superficie è stata riconosciuto il carattere agro-forestale e che tale territorio è stato in massima parte inserito all'interno delle zone C (aree di protezione). La restante parte del territorio è stata identificata nelle zone D (aree di promozione economica e sociale) (pag. 142 della relazione al piano del parco pubblicata sul BURC del 27.1.10).

E' dunque certo che – secondo l'impostazione del piano più del 50% del territorio del parco ha ricevuto destinazioni di zona C o D e dunque destinazioni che, pur preservando i valori paesaggistico-ambientali del territorio, rispetto alle destinazioni di zona A (riserva integrale) e B (riserva generale orientata), ne consentono una qual certa utile fruizione, poiché non danno luogo a protezione orientata o integrale.

Tanto trova conferma anche nel raffronto tra i dati generali desunti dalla relazione al piano e quelli particolari relativi al territorio del Comune ricorrente, dal quale risulta che nel parco la percentuale di zona A è dell'8,8% (a Morigerati è del 10%), quella di zona B è del 35,6% (a Morigerati è dell'82,7%), quella di zona C è del 51,3 (a Morigerati è del 5,1%), quella di zona D è del 4,3% (a Morigerati è del 2,2%)

E' pertanto evidente che nel Comune di Morigerati le percentuali di zone C e D espressamente riportate nella citata relazione (e costituenti quindi parametro di riferimento per l'elaborazione dello strumento di pianificazione) sono state grossolanamente disattese, poiché – si ripete – in detto comune il territorio comunale ha ricevuto per il 10% destinazione di zona A (riserve integrali), addirittura per l'82,7% destinazione di zona B (riserve generali orientate), appena per il 5,1% destinazione di zona C (aree di protezione) e

solo il 2,2% destinazione di zona D (aree di promozione economica e sociale). Né è dato scorgere nell'impianto complessivo del piano, ovvero in sue singole parti le ragioni di una siffatta (illogica, irragionevole e contraddittoria) scelta, che compromette in maniera irrimediabile le possibilità non solo di sviluppo ma finanche di sopravvivenza della comunità di Morigerati.

Da qui la necessità del presente ricorso con il quale si chiede l'annullamento – previa sospensione - del piano del parco (e degli atti che ne hanno disposto l'adozione e l'approvazione), in quanto manifestamente illegittimi per le ragioni che si esporranno.

2. Peraltro, prima di procedere oltre nella formulazione dei motivi è d'uopo dar conto dell'articolato (e quasi biblico) iter procedimentale seguito dalla Regione per l'approvazione del piano del parco e di taluni passaggi procedurali intervenuti con riferimento al Comune di Morigerati, che se tenuti in debita considerazione (come sarebbe stato necessario) avrebbero ricondotto anche con riferimento al Comune di Morigerati alla soglia di tollerabilità l'intervento di pianificazione che qui si contesta.

a. Quanto al procedimento di adozione e di approvazione va detto che – secondo le previsioni dell'art. 12 l. 394/91 – il piano predisposto è dall'Ente Parco, adottato dalla Regione, sottoposto ad osservazioni e approvato dalla Regione medesima previa intese con l'Ente parco e con i comuni interessati. Nella fattispecie, la Regione Campania con deliberazione G.R. n. 611 del 14 febbraio 2003, ben sette anni fa, provvede all'adozione del piano del parco; seguì la fase delle osservazioni, alla quale concorse (con gli esiti intermedi, di cui si dirà) anche il Comune di Morigerati.

A distanza di 4 anni dall'adozione la Regione con deliberazione G.R. n. 617 del 13 aprile 2007 avente ad oggetto "proposta di approvazione al Consiglio" – esprimendosi sulle osservazioni al piano - ha provveduto a una atipica adozione finale del piano del parco.

Dopo ulteriori 3 anni circa, il Consiglio regionale ha definitivamente approvato il piano del parco, nella seduta del 24 dicembre 2009 (con atto nemmeno pubblicato sul BURC del 27.1.10, nel quale vi è attestato di approvazione n. 116/2 che pure si impugna), peraltro nell'atipica forma della presa d'atto e approvazione della deliberazione di Giunta Regionale risalente al 13 aprile 2007.

La singolarità dell'anomala procedura è fin troppo evidente: si impiegano 7 anni per un procedimento che per legge si sarebbe dovuto compiere nel periodo massimo di 24 mesi; si duplica la fase di adozione (deliberazioni G.R. n. 611/03 e n. 617/07); si approva da parte del Consiglio a distanza di circa tre anni dalla seconda adozione e sotto forma di mera presa d'atto del (secondo) deliberato di Giunta: sembra quasi di trovarsi innanzi a un caso di scuola di violazione (recte, mortificazione) dei tempi e delle forme del giusto procedimento (con inevitabili ricadute sui contenuti della decisione), ma purtroppo si è in presenza dell'effettivo (superficiale) esercizio di un potere di pianificazione di fondamentale importanza per le comunità locali, qual è quello previsto dall'art. 12 l. 394/91 con riferimento al territorio dei parchi nazionali.

b. Con riferimento ai passaggi salienti dell'iter di approvazione del piano del parco, va sin d'ora detto che, il Comune di Morigerati dopo l'adozione del piano del parco nel febbraio 2003 (che recava l'articolazione del suo territorio secondo le intollerabili percentuali di cui si è detto) ha immediatamente

formulato proprie osservazioni che tendevano a riequilibrare la distribuzione del regime vincolistico e di tutela correlato all'appartenenza al parco del Cilento; successivamente l'ente ricorrente ha diligentemente coltivato la propria posizione nei tavoli tecnici sia presso l'Ente Parco che presso la commissione regionale deputata all'istruttoria del piano.

Più in particolare, il Comune ha debitamente rappresentato che secondo il piano del parco (art. 8 delle n.t.a. e par. 6.3 della relazione al piano) le zone B – riserve generali orientate si riferiscono ad ambiti di elevato pregio naturalistico che giustificano usi limitatissimi (a scopi naturalistici, scientifici, didattici e anche sportivo e ricreativo, purchè senza impiego di motori, di mezzi meccanici o attrezzature fisse). In considerazione degli stringenti limiti di zonizzazione (ancor più serrati per le zone B2 dove non è consentita nemmeno l'agricoltura tradizionale) il Comune ebbe a segnalare l'erroneità della sottoposizione a zona B la quasi totalità del suo territorio (circa l'83%, come si è visto), comprensivo di vaste superfici destinate e utilizzate a fini agricoli che per loro natura andrebbero classificate come zone C – aree di protezione e le cui attività contrastano con la normativa di zona B (si pensi alla necessità di sistemazione dei terreni, di costruzione di annessi agricoli, di utilizzo di mezzi a motore, ecc.), nonché di aree destinate e utilizzate per usi urbani che andrebbero classificate come zona D – aree di promozione economica e sociale e non certo come aree di riserva, mancandone palesemente le caratteristiche naturali individuate dalle linee guida del piano del parco, con danni ingentissimi all'economia del territorio.

Per quel che qui interessa, il confronto con l'Ente Parco ha sortito uno specifico pronunciamento di tale Amministrazione avutosi con nota 16 febbraio 2007 prot. n. 1774, sottoscritta dal Direttore dell'Ente e dal

Commissario Straordinario (e dunque assunta anche con i poteri del Consiglio Direttivo).

Benvero, detta nota nel condividere l'impostazione generale delle osservazioni avanzate e precisate nel tempo dal Comune di Morigerati, non le ha accolte in toto (ritenendo che tra la zona A di riserva integrale e la zona C – aree di protezione dovesse sussistere una zona cuscinetto di collegamento che il Comune non aveva invece ipotizzato); tuttavia, l'accoglimento parziale (*Si esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta di modifica della perimetrazione nel rispetto di quanto riportato nell'allegato grafico*) era tale da incrementare notevolmente le zone C – aree di protezione del territorio comunale, con correlato congruo abbattimento della (sovradimensionata) zona B – area di riserva generale orientata e di migliorare l'ambito della zona D – area di promozione economica e sociale.

Senonchè, la Regione Campania, né in occasione della seconda adozione del piano del parco (deliberazione G.R. n. 617 del 13 aprile 2007), né in sede di approvazione del piano del parco (nella quale, a quanto è dato sapere, nonostante la mera presa d'atto, si è comunque proceduto all'accoglimento di talune osservazioni) ha tenuto conto della posizione espressa dall'Ente Parco con riferimento al territorio del Comune di Morigerati, che pertanto si vede gravemente pregiudicato da una zonizzazione, la quale viola apertamente l'impostazione sottesa al piano medesimo e non è nemmeno condivisa dall'Ente Parco.

3. Venendo ora ai molteplici profili di illegittimità degli atti impugnati, si evidenzia che il piano del parco, con riferimento alla posizione del Comune ricorrente, è illegittimo e va di conseguenza annullato – previa sospensione – alla stregua dei seguenti

MOTIVI

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 l. 394/91. Incompetenza.

Violazione del principio del giusto procedimento quanto a tempi, forme e contenuti. Errore sui presupposti. Carenza (oggettiva) di istruttoria. Perplexità e genericità.

Come si è detto. L'art. 12 l. 394/91 disciplina l'iter e i tempi di approvazione del piano del parco, stabilendo:

- al comma 3 che il piano è predisposto dall'Ente Parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi e che esso è approvato dal consiglio direttivo e adottato dalla Regione entro 90 giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente Parco
- al comma 4 che il piano adottato è depositato per 40 giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; che entro i successivi 40 giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro 30 giorni; che entro 120 giorni dal ricevimento di tale parere la Regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree A di riserve integrali, B di riserve generali orientate, C di protezione, e di intesa con i Comuni interessati, oltre che con l'Ente parco, per le aree D di promozione economica e sociale emana il provvedimento d'approvazione; che qualora il piano non venga approvato entro 24 mesi dall'istituzione dell'Ente parco alla regione si sostituisce un comitato misto di rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e delle regioni che esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento delle intese, in assenza delle quali la questione viene rimessa al Consiglio dei Ministri

- al comma 5 che nel caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3 il Ministro dell'Ambiente si sostituisce all'amministrazione inadempiente

- al comma 6 che il piano è aggiornato almeno ogni 10 anni.

La semplice lettura della disposizione in epigrafe dà immediatamente conto delle molteplici illegittimità della procedura gestita dalla Regione Campania che ha condotto alla impugnata approvazione del piano del parco del Cilento e Vallo di Diano. E segnatamente:

a. Anche a tacere del mancato rispetto dei termini iniziali di 18 mesi e di 90 giorni, rispettivamente, per la predisposizione e per l'adozione del piano (che avrebbe dovuto dar luogo all'intervento sostitutivo del Ministero dell'Ambiente di cui al comma 5 cit.), è pacifico che i termini previsti dal comma 4 per l'approvazione del piano sono stati nella fattispecie clamorosamente violati e disattesi.

Il piano del parco, infatti, è stato approvato a 7 anni di distanza dalla sua prima adozione (deliberazione di Giunta Regionale n. 611 del 14 febbraio 2003) e dopo circa 3 anni dalla sua successiva adozione c.d. finale (deliberazione G.R. 13 aprile 2007 n. 617, che contemporaneamente discorre di adozione finale e di proposta di approvazione), assunta all'esito delle osservazioni sulla prima adozione e del correlato lavoro istruttorio della commissione regionale all'uopo istituita di cui è menzione nei "considerata" della citata deliberazione G.R. 617/07.

In luogo dei 24 mesi previsti a far data dall'istituzione dell'Ente parco (avvenuta nel 1995: D.M. Ambiente 5 giugno 1995), il piano è stato dunque approvato (nel modo di cui si dirà) solo nel dicembre 2009, in manifesta e clamorosa violazione anche degli ulteriori termini previsti dal citato comma 4 dell'art. 12 l. 394/91.

Da qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati sia per violazione di legge in ordine ai tempi del procedimento (commi 3 e 4 art. 12 l. 394/91), sia per

incompetenza, collegata all'inutile decorso del termine di 24 mesi e alla conseguente sostituzione alla Regione *ex lege* di un comitato misto regione – ministero che avrebbe dovuto garantire il raggiungimento delle intese di cui al comma 4 cit.

b. In correlazione con quanto appena detto va evidenziata anche l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del giusto procedimento, per errore sui presupposti e per carenza di istruttoria.

Il mancato rispetto dei termini di legge non si risolve infatti in un vizio di ordine meramente formale, poiché la dimensione biblica dello sfioramento temporale (ancor più alla luce di una disciplina positiva che prevede ben precise e contenute scansioni temporali, con correlati poteri sostitutivi per l'inadempimento) si traduce di per sé in vizio anche sostanziale, anche perché testimonia l'oggettiva incapacità della disciplina (tardivamente) introdotta a rispondere adeguatamente alle esigenze di un territorio che nel corso degli oltre due lustri trascorsi dall'avvio del procedimento di pianificazione ha inevitabilmente subito modifiche e trasformazione ed esprime bisogni ed esigenze diverse da quelle di un tempo.

Tanto trova anche conferma nella previsione del comma 6 dell'art. 12 l. 394/91, che – come si è visto - prescrive che il piano del parco sia modificato almeno ogni dieci anni, laddove nella fattispecie si è impiegato più del tempo massimo previsto per la sua vigenza semplicemente per approvare il piano del parco!

Né va taciuto che quanto meno a far data dalla deliberazione G.R. n. 617 dell'aprile 2007 il tempo è assolutamente trascorso invano, poiché – come si è accennato – il consiglio regionale nella seduta del 24 dicembre 2009 si è limitato ad approvare la predetta deliberazione di Giunta, senza nemmeno dar

conto delle ragioni della sua perdurante validità quanto alle scelte di piano in essa contenute.

c. Sotto quest'ultimo aspetto si evidenzia un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento consiliare di approvazione, poichè il Consiglio – limitandosi a prendere atto e ad approvare la risalente deliberazione di Giunta Regionale n. 617/07 – ha finito senza giustificazione e motivazione alcuna per abdicare all'esercizio delle proprie competenze, che proprio la predetta deliberazione faceva invece espressamente salve, laddove nei “considerata” ne riconosceva la sussistenza conformemente al dettato statutario (primo considerato), configurando il pronunciamento della Giunta “atto prodromico alla fase di approvazione da parte del Consiglio Regionale, organo a cui spettano le determinazioni conclusive sui contenuti del fondamentale strumento di pianificazione del parco nazionale, anche d'intesa con l'Ente Parco e con gli Enti Locali interessati” (ultimo considerato).

II. Ancora violazione dell'art. 12 l. 394/91; violazione del principio del giusto procedimento; errore sui presupposti; carenza di istruttoria; omissioni insanabili.

Si è detto al motivo che precede che l'art. 12 comma 4 l. 394/91 prevede che l'approvazione del piano del parco abbia luogo sulla base di intese con l'Ente Parco per le aree con destinazione A, B e C e anche con Comuni per le aree con destinazione D (di tanto, dà atto anche la deliberazione di Giunta regionale n. 617/07 nel considerato sopra riferito; ma il rilievo delle intese è già nell'impianto normativo, in correlazione anche alla prevalenza del piano del parco sulla pianificazione comunale e alla conseguente necessità di individuare forme di concertazione e raccordo che ne assicurino la compatibilità costituzionale).

Benvero, la Regione (che pure attraverso il lavoro della commissione all'uopo istituita ha anche svolto un apposito lavoro istruttorio) non ha mai realizzato le intese di cui al quarto comma dell'art. 12 l. 394/91, delle quali non vi è infatti traccia negli atti di approvazione del piano.

Ne consegue la palese illegittimità dei provvedimenti impugnati per i vizi in rubrica, che appare particolarmente grave proprio con riferimento alla posizione del Comune ricorrente, che si duole sia perché la Regione ha proceduto all'approvazione del piano in assenza di intesa con il Comune per quanto riguarda le aree con destinazione di zona D, sia in ogni caso perché la Regione ha proceduto all'approvazione del piano in assenza di intesa con l'Ente Parco in relazione alle aree con destinazione di zona A, B e C.

III. Ulteriore violazione dell'art. 12 l. 394/91; errore sui presupposti; mancata considerazione di elementi decisivi; carenza di istruttoria; violazione delle linee guida del piano del parco, difetto di motivazione e di giustificazione; illogicità e irragionevolezza.

a. In correlazione con quanto appena detto, si osserva che anche la mancata intesa con l'Ente Parco per quel che riguarda le aree con destinazione di zona A, B e C lede e pregiudica fortemente la posizione del Comune di Morigerati. Ed infatti, come si è evidenziato sub 2, l'Ente Parco con nota del 16 febbraio 2007 aveva parzialmente accolto le osservazioni avanzate dal Comune di Morigerati, proponendo – rispetto alla zonizzazione del territorio di Morigerati risultante dal piano adottato nel febbraio 2003 (e poi adottato in via definitiva nell'aprile 2007 e approvato nel dicembre 2009) - una modifica che riconduceva nella soglia della tollerabilità la distribuzione percentuale

delle diverse zonizzazione, abbattendo l'estensione delle aree con destinazione B (riserve generali orientate).

Conseguentemente, gli atti regionali (tanto di Giunta che di Consiglio) che tengono in *non cale* la (rinnovata) posizione espressa dall'Ente parco sulle sorti del territorio di Morigerati devono ritenersi insanabilmente inficiati, configurandosi – alla stregua dello svolgimento concreto del procedimento [parziale avallo dell'Ente Parco sulle osservazioni avanzata dal Comune sin dall'agosto 2003 (delibera consiliare n. 16 del 7.8.03), ribadite e precisate nel gennaio 2007 (delibera di Giunta comunale n. 1 del 18.1.07)] – ancor più stringente e indefettibile la necessità, in *parte qua*, di una previa intesa tra Regione ed Ente.

b. In correlazione con quanto detto, va altresì ribadito che la nota 16 febbraio 2007 dell'Ente Parco è sottoscritta, oltre che dal Direttore dell'Ente parco, dal commissario straordinario di detto ente.

Essa dunque deve ritenersi assunta con i poteri del consiglio direttivo, configurandosi sotto tale profilo, in parte qua, come (nuova) proposta di piano (che l'art. 12 comma 3 – come si è visto – affida appunto al Consiglio direttivo), che – in quanto precedente alla deliberazione di Giunta regionale n. 617/07 recante definitiva adozione del piano del parco - avrebbe dovuto necessariamente essere recepita in detto provvedimento.

Da qui l'ulteriore illegittimità del piano adottato in via definitiva nell'aprile 2007 e approvato (mediante presa d'atto dell'adozione finale!) nel dicembre 2009 che, in parte qua, non è assolutamente coerente con la proposta formulata dall'Ente parco in parziale accoglimento di quanto ragionevolmente rappresentato dal Comune di Morigerati.

c. Ancora in correlazione con quanto appena detto, qualora in via gradata si volesse ritenere ammissibile (per la relativa vicinanza delle date) un difetto di coordinamento tra Regione, Ente parco e Comune quanto al mancato recepimento nella deliberazione G.R. n. 617/07 della nuova posizione espressa dall'Ente parco sul territorio del Comune di Morigerati, in ogni caso va rimarcata la manifesta illegittimità degli atti regionali di approvazione del dicembre 2009, non potendo evidentemente il Consiglio Regionale [nel responsabile esercizio delle sue competenze e nella scrupolosa osservanza del disposto di cui al comma 3 dell'art. 12 (quanto al ruolo propositivo dell'Ente Parco) e del comma 4 della citata disposizione (quanto alla rilevanza delle previe intese con l'Ente parco e con i comuni interessati)] non tener conto della necessità di correggere in sede di approvazione l'illogica e irragionevole scelta di vincolare e immobilizzare in maniera pressochè assoluta oltre il 90% del territorio di Morigerati (a fronte di una media complessiva per l'intero territorio del Parco che non supera il 50%).

d. Per completezza sul punto si osserva che alcun pregio potrebbe avere in contrario il rilievo secondo il quale quando l'Ente parco si è (parzialmente) pronunciato in maniera positiva per il Comune di Morigerati era pressoché concluso l'esame delle osservazioni pervenute dopo la (prima) adozione del piano del febbraio 2003, di modo che la nuova posizione espressa dall'ente non avrebbe potuto più essere tempestivamente considerata. In proposito è agevole replicare che:

- innanzitutto, la nota dell'Ente parco è comunque di circa due mesi precedente alla deliberazione di Giunta con la quale la Regione ha preso posizione sulle osservazioni pervenute;

- inoltre, la deliberazione G.R. n. 617/07 si autoqualifica provvedimento di adozione finale ai sensi dell'art. 12 comma 3 l. 394/91, di modo che - se coerentemente (ex comma 4 dell'art. 12 cit.) non può negarsi l'ammissibilità di modifiche ai contenuti del piano che traggano origine da osservazioni formulate successivamente all'adozione "finale" - deve certamente ammettersi la possibilità-necessità di tener conto della posizione formalizzata dall'Ente parco comunque prima dell'adozione della deliberazione G.R. n. 617/07;
- in ogni caso, sarebbe paradossale che in un procedimento condotto in palese spregio dei tempi e delle forme normativamente previsti, si negasse per ragioni di tempestività e cronologiche l'accoglimento delle osservazioni del Comune di Morigerati nella forma contenuta condivisa dall'Ente parco;
- infine, l'Ente Parco ha formalizzato la propria posizione con riferimento al territorio di Morigerati circa tre anni prima dell'intervento del Consiglio regionale, di modo l'organo consiliare nell'esercizio delle sue competenze (anziché limitarsi alla illegittima "approvazione" di un atto di Giunta risalente nel tempo) avrebbe dovuto certamente trasferire nei contenuti del Piano l'accoglimento parziale operato dall'Ente parco delle osservazioni formulate dal Comune di Morigerati. Tanto più che - come sembra ricavarsi dall'esame dell'elenco delle modifiche alla cartografia del piano pubblicato sul BURC 27.1.10, il consiglio regionale, pur limitandosi ad approvare la deliberazione G.R. 617/07, ha comunque accolto ulteriori osservazioni, talune delle quali relative (come quella del Comune ricorrente) proprio all'ampliamento di aree con destinazione C.
- e. Sotto altro aspetto, va in ogni caso eccepita l'illegittimità degli atti impugnati per difetto assoluto di giustificazione e motivazione, per

violazione delle linee guida del piano del parco e per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà.

Si è detto in fatto che il territorio del Comune ricorrente viene per la gran parte della sua estensione assoggettato a zona B di riserva generale orientata, secondo una percentuale che è di gran lunga superiore (oltre il doppio) a quella media del Parco.

Già il dato numerico è di per sé significativo; esso diviene allarmante se poi si considerano le ricadute negative sulle dinamiche socio-economiche della piccola comunità di cui il Comune ricorrente è ente esponenziale e le rigide e invasive limitazioni che esso subisce nell'esercizio delle proprie funzioni di governo del territorio e di indirizzo e orientamento dello sviluppo locale.

Basti solo pensare che – in considerazione della destinazione dell'82,7% del proprio territorio a zona B di riserva generale orientata (nella quale sono vietati nuovi interventi e opere di trasformazione del territorio e l'agricoltura può essere esercitata, per le sole zone B1, semplicemente in forma tradizionale, con esclusione dell'uso di motori, di mezzi meccanici o attrezzature fisse) nel Comune di Morigerati non sarà possibile beneficiare di fondi comunitari del piano di sviluppo rurale (PSR Campania 2007-2013), che notoriamente e istituzionalmente rappresentano il volano dei territori depressi e in contrasto con la legislazione nazionale (l. 1766/1927) e regionale di riferimento sarà finanche impedita la pratica degli usi civici di categoria B (coltura agraria: art. 11 l. cit.).

Orbene, a fronte di limitazioni e divieti talmente estremi e radicali, come si è in precedenza accennato, in tutto il piano (relazione, norme tecniche, ecc.), non vi è nulla che faccia comprendere perché il territorio di Morigerati debba ricevere un trattamento di siffatta entità e con riferimento ad aree che – pur

classificate zona B – hanno per la gran parte certamente le caratteristiche naturali di aree da destinare a zona C in ragione dell'uso agricolo in corso, e per una contenuta estensione le caratteristiche della zona D in considerazione dell'insediamento antropico prodottosi.

Da qui la palese fondatezza dei motivi in rubrica.

4. La domanda di sospensione si giustifica per il fumus che emerge dai motivi di ricorso e perché i provvedimenti impugnati compromettono in maniera irreparabile il già precario equilibrio socio-economico della piccola comunità locale, costretta a un immobilismo che ne pregiudica la sopravvivenza prima ancora che la valorizzazione.

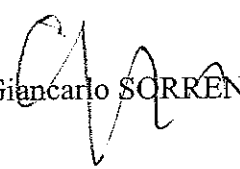
P.T.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento degli atti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione, anche in ordine alle spese di giudizio.

La presente vertenza è assoggettata al contributo unificato di € 500,00.

Napoli, 27 marzo 2010

avv. prof. Giancarlo SORRENTINO



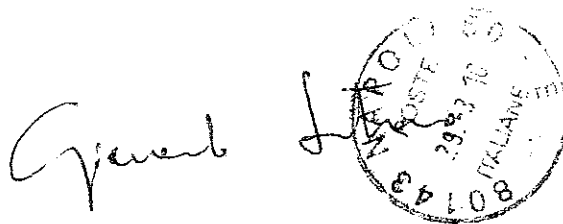
RELATA DI NOTIFICA EX L. 53/94

L'anno 2010, il giorno 29 marzo, quale difensore del Comune di Morigerati in persona del Sindaco p.t. dott. Cono D'Elia, ai sensi della l. 21.1.94 n. 53, io sottoscritto avv. Giancarlo Sorrentino, del Foro di Napoli, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli dell'8.7.08 e conseguente autorizzazione del Presidente di detto Consiglio del 10.7.08, previa iscrizione al n. 13¹⁰ del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del su esteso "ricorso" al TAR Campania - Salerno a mezzo di spedizione postale in plico raccomandato A.R. richiesta all'Ufficio Postale di Napoli - Succursale n. 50, come da timbro in calce, a:

Regione Campania in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della Regione in Napoli, alla via Santa

Lucia n. 81, *in plico* *spedito a mezzo plico raccomandato A.R.*

n. 76397864240 - 7



RELATA DI NOTIFICA EX L. 53/94

L'anno 2010, il giorno 29 marzo, quale difensore del Comune di Morigerati in persona del Sindaco p.t. dott. Cono D'Elia, ai sensi della l. 21.1.94 n. 53, io sottoscritto avv. Giancarlo Sorrentino, del Foro di Napoli, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli dell'8.7.08 e conseguente autorizzazione del Presidente di detto Consiglio del 10.7.08, previa iscrizione al n. 14¹⁰ del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del su esteso "ricorso" al TAR Campania - Salerno a mezzo di spedizione postale in plico raccomandato A.R. richiesta all'Ufficio Postale di Napoli - Succursale n. 50, come da timbro in calce, a:

Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato per la carica presso al sede dell'Ente in Vallo della Lucania, alla piazza Santa Caterina n. 8 - 84078 Vallo della Lucania (SA), ivi spedendolo a mezzo posta con plico raccomandato A.R. n.

RELATA DI NOTIFICA EX L. 53/94

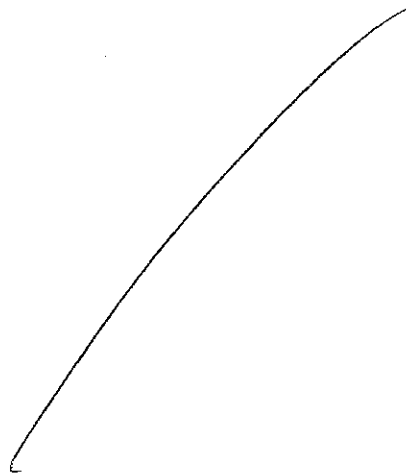
L'anno 2010, il giorno 29 marzo, quale difensore del Comune di Morigerati in persona del Sindaco p.t. dott. Cono D'Elia, ai sensi della l. 21.1.94 n. 53, io sottoscritto avv. Giancarlo Sorrentino, del Foro di Napoli, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli dell'8.7.08 e conseguente autorizzazione del Presidente di detto Consiglio del 10.7.08, previa iscrizione al n. 15¹⁰ del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del su esteso "ricorso" al TAR Campania - Salerno a mezzo di spedizione postale in plico raccomandato A.R. richiesta all'Ufficio Postale di Napoli – Succursale n. 50, come da timbro in calce, a:

Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58 ivi spedendolo a mezzo posta con plico raccomandato A.R. n.

RELATA DI NOTIFICA EX L. 53/94

L'anno 2010, il giorno 29 marzo, quale difensore del Comune di Morigerati in persona del Sindaco p.t. dott. Cono D'Elia, ai sensi della l. 21.1.94 n. 53, io sottoscritto avv. Giancarlo Sorrentino, del Foro di Napoli, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli dell'8.7.08 e conseguente autorizzazione del Presidente di detto Consiglio del 10.7.08, previa iscrizione al n. 16¹⁰ del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del su esteso "ricorso" al TAR Campania - Salerno a mezzo di spedizione postale in plico raccomandato A.R. richiesta all'Ufficio Postale di Napoli – Succursale n. 50, come da timbro in calce, a:

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno, corso Vittorio Emanuele n. 58 ivi spedendolo a mezzo posta con plico raccomandato A.R. n.



RELATA DI NOTIFICA EX L. 53/94

L'anno 2010, il giorno 29 marzo, quale difensore del Comune di Morigerati in persona del Sindaco p.t. dott. Cono D'Elia, ai sensi della l. 21.1.94 n. 53, io sottoscritto avv. Giancarlo Sorrentino, del Foro di Napoli, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli dell'8.7.08 e conseguente autorizzazione del Presidente di detto Consiglio del 10.7.08, previa iscrizione al n. 17¹⁶ del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del su esteso "ricorso" al TAR Campania - Salerno a mezzo di spedizione postale in plico raccomandato A.R. richiesta all'Ufficio Postale di Napoli - Succursale n. 50, come da timbro in calce, a:

Comune di Caselle in Pittari in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica in Caselle in Pittari (SA) 84030, presso la Casa Comunale, al viale Roma, ivi spedendolo a mezzo posta con plico raccomandato A.R. n.

Am. C. Acad. Sci.

SOLDEN, MO

PIAATA 0900A 0510B8004,2

80122 MAFOL

N. 13/10 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Racc. N.

AG



76397869240-7

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53

Autorizzazione

del Consiglio Ordine Avvocati di

10, + 2000
n. del

Postaracomandata

22

EL0413b9d1 · 80132

32

Postitaliane



50431 AG 50 40/2 (NA

29.03.2010 14:58

Avvicinare il plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al magazzino o a persona di fiducia. Se il plico non viene consegnato al destinatario, il servizio di posta fornisce al consegnatario non già manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore a vent'anni, la mancanza delle persone sulcitate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona diletta, incaricata da questo continuativo, e tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Religion Canada is also

Doc 44442 BATTLE OF BONDWYLL 8-1.

81-443-15

M480 V

